

## CRITERI AMBIENTALI MINIMI: RIFLESSIONI E PRODOTTI PER UNA ECONOMIA SOSTENIBILE

Il GPP (Green Public Procurement, ovvero Acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione) è uno strumento di politica ambientale della Commissione Europea che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso gli acquisti delle Amministrazioni Pubbliche, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi delle principali strategie europee **sull'uso efficiente delle risorse e sull'Economia Circolare**.

Alla base del GPP c'è l'idea che soltanto una **domanda** di beni e servizi verdi può generare un'**offerta** green: per questo, attraverso la domanda di prodotti e servizi sostenibili, **la Pubblica Amministrazione è in grado di indirizzare il mercato e portare ad una transizione verso un modello di economia circolare**.

L'Italia è il primo paese dell'Unione europea ad aver reso obbligatorio, all'interno dei bandi di gara, il richiamo ai Criteri Ambientali Minimi (**CAM**) per quelle categorie di forniture e affidamenti di servizi e lavori coperte dai decreti del Ministero dell'Ambiente. Il ruolo di leva strategica è stato affidato alla nuova disciplina sui contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti" (modificato dal D.Lgs. 56/2017) che ha introdotto con l'art. 34 l'obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi in Edilizia inducendo le Pubbliche Amministrazioni ad **inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM Edilizia**.

Le nuove disposizioni normative sono da accogliere favorevolmente, in quanto sono indirizzate a **promuovere una strategia e una politica di sviluppo sostenibile e vanno considerate come stimolo e occasione per fare ricerca, per innovare, per migliorare la capacità competitiva delle imprese, nella consapevolezza che la sfida ambientale rappresenti un'opportunità di crescita per il Paese**.

Ciò premesso, per imprimere un concreto impulso alla green economy sono necessari parametri chiari e scientifici attraverso i quali si possano evincere e confrontare le performance di prodotti e servizi. I criteri sui quali si basano i CAM sono originati dal concetto di "**Ciclo di Vita**", ma poi si concentrano su più specifici requisiti quali ad esempio la presenza di sostanze pericolose o il contenuto di riciclato.

**I Criteri Ambientali Minimi dovrebbero essere basati su un approccio di Ciclo di Vita che consideri tutti gli impatti ambientali, sociali ed economici, dalla estrazione delle materie prime fino allo smaltimento**. In questa fase viene concentrata l'attenzione su un singolo parametro ambientale, oppure l'impatto di una singola fase del ciclo di vita, senza verificare tutta la vita del prodotto/servizio: alcune fasi del ciclo di vita potrebbero rivelarsi ancora più gravose e addirittura essere controproducenti in termini di sostenibilità ambientale.

Il criterio distintivo che si ritrova sempre nei CAM è la definizione di una **soglia minima percentuale in peso di materiale riciclato** per alcune categorie di prodotti (es. isolanti, materie plastiche). Le prestazioni funzionali che i prodotti stessi devono garantire, in assenza delle quali verrebbe meno la motivazione intrinseca dell'acquisto del prodotto/servizio, sono fondamentali.

Attenzione però: soglie troppo elevate di “percentuali minime di contenuto di riciclato” **non permettono di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste**, pregiudicando la funzionalità stessa dei prodotti oggetto dell'appalto. Per questo motivo è importante che **non ci siano percentuali minime di materiali riciclati indicate per decreto, ma che si effettui una valutazione del ciclo di vita dei singoli prodotti all'interno dei quali il contenuto di riciclato avrà un ruolo premiante in termini di sostenibilità**.

Allo stato attuale il mercato nazionale non presenta quantità sufficienti di riciclato da immettere all'interno di nuovi prodotti nelle quantità minime stabilite dai CAM. In questi casi i fornitori sono nella condizione di dover dichiarare di non poter assolvere ai CAM a meno di non andare a reperire il materiale in altri paesi con costi e impatti ambientali rilevanti legati al trasporto dello stesso.

Ma cosa succede negli altri Stati europei?

A livello europeo il quadro normativo relativo all'applicazione del GPP nei Paesi membri appare molto frammentato. Il GPP è prima di tutto una “questione europea”: è da sempre posto in primo piano nelle comunicazioni e negli atti strategici comunitari. Negli altri Paesi europei sono stati messi a punto criteri ambientali in molti settori: **i criteri ambientali si basano prevalentemente sul confronto del Ciclo di Vita dei prodotti** (Germania). L'inserimento dei criteri ambientali nei bandi di gara non viene previsto come obbligo ma come raccomandazione: **sono moltissime le aziende europee che hanno certificato il ciclo di vita dei loro prodotti** ma purtroppo, questo percorso, tanto virtuoso quanto complesso, ha necessariamente bisogno di essere assimilato gradualmente dagli stessi attori coinvolti per poi essere applicato.

In questa ottica, le aziende Europee stanno sperimentando tecnologie e soluzioni grazie ad un'accelerazione indotta alla Ricerca, Sviluppo e Innovazione: **prodotti interessanti a basso impatto ambientale in relazione al loro ciclo di vita risultano quelli prodotti esclusivamente con materie prime rinnovabili**, con conseguente risparmio di risorse fossili e importante riduzione delle emissioni. In tale contesto si può citare l'isolante REVERSO dell'azienda L'Isolante, proveniente da materie prime rinnovabili secondo il metodo del Bilancio di Massa. L'utilizzo di **materie prime di origine non fossile** mantiene inalterate le prestazioni termiche del prodotto ma riduce le emissioni principali imputate dell'effetto serra con un notevole miglioramento del Ciclo di Vita del prodotto in ambito ambientale.

In termini generali, si può quindi affermare che il GPP può diventare un importante stimolo per la diffusione di prodotti e servizi eco-sostenibili, ma **deve essere basato ancora di più su un approccio di “Life Cycle Thinking”** che consideri tutti gli impatti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

Articolo realizzato grazie alla collaborazione con l'Ing. Elena Cintelli – Consulente Tecnico di aziende nell'ambito dell'isolamento termico per edilizia/industria

**TESTO ART. 34 Decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50 modificato dal Decreto legislativo del 19/04/2017 n. 56 Articolo 23**

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all' articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.